



# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

## **SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

00198 ROMA – VIA PO, 36

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

**COMUNICATO N° 4 DEL 23/07/2015**

**CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO**  
**S.S.2015/2016**

## TESSERAMENTO NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

### Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

#### 1) “Piccoli Amici”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa **tra i 5 anni** anagraficamente compiuti **e gli 8 anni** non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Può essere acquistata e vidimata presso lo **“Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.**

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici deve essere consegnato, unitamente al cartellino bianco, l'apposito modulo di richiesta e il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

#### 2) “Giovani”:

##### Categorie: Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”

- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti**  
prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi**  
prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
- Il tesseramento “giovani” viene emesso dallo “Sportello Unico” presso le Delegazioni provinciali della LND
- Le richieste di tesseramento dei calciatori “giovani” devono recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale degli esercenti la potestà genitoriale.

Le Società devono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;
- lettere di accompagnamento, da parte delle Società, corredate di tutti i dati necessari per una corretta identificazione dei giovani tesserati (attenendosi alle modalità previste dalla procedura online, oppure utilizzando i moduli reperibili presso i Comitati Regionali o Delegazioni Provinciali LND).
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare alla Delegazione Provinciale della LND la documentazione sopra indicata.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria.

### 3) “Giovani dilettanti”

- I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti”.  
Il tesseramento “giovani dilettanti” viene emesso dallo “Sportello Unico” presso le Delegazioni provinciali della LND

### 4) “Giovani di serie”

- I calciatori “giovani”, appartenenti a Società di Leghe Professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all’ art. 33 delle N.O.I.F..  
**Il tesseramento “giovani di serie” viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.**

### 5) “Giovani” stranieri

- Per le modalità di tesseramento dei “Giovani Stranieri”, si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invita a prendere visione della nota riepilogativa “Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri”. (Allegato 1)

## LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO

### Tesseramento in deroga ex art. 40, comma 3 e 3 bis, delle N.O.I.F.

- Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.
- In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.
- Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all’obbligo scolastico.
- Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire **a mezzo raccomandata o tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it)** entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia), dalla certificazione attestante l’iscrizione o la frequenza scolastica.
- Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno corredate dalla documentazione come sopra indicata. In assenza di richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d’autorità.
- Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio,

l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato.

- Con la concessione della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento dei minori.
- Il tesseramento in deroga potrà, essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.
- La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.
- La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per **una sola stagione sportiva**.
- Non è permesso il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo di calciatori tesserati in deroga ad altra società (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga è stata concessa.
- nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto della stagione sportiva successiva, al rilascio della deroga le Società Professionistiche titolari del tesseramento pluriennale devono comunicare eventuali trasferimenti dei giovani calciatori tesserati in deroga. La comunicazione deve pervenire entro la data del 15 settembre.
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2015/2016 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla Segreteria Federale con C.U. n. 2/A del 6 luglio 2015.

## **SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO**

### **1) SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)**

- Art. 42/1/c delle NOIF: Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, **corredata dalla relativa documentazione**, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.
- La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico e contestualmente alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

**Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.**

### **2) SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI**

**SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)**

- Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nel C.U. FIGC n° 286/A del 26 maggio 2015 possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della LND territorialmente competenti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:
  - da martedì 1 dicembre 2015 a giovedì 17 dicembre 2015 (ore 19.00)  
(vale data del deposito o timbro postale di spedizione )

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti.

- I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

#### **SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)**

- (Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

#### **SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA(Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)**

- (Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società Titolare del tesseramento.
- Le restanti categorie (giovanissimi ed allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

#### **SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE**

- Il calciatore "giovane", vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.
- A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)
- La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.
- La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

- L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.
- Lo svincolo per inattività può essere richiesto d'accordo con la Società, prima dell'inizio dell'attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall'assenso della Società d'appartenenza e dall'originale del cartellino attestante il tesseramento.

#### **REVOCA DELLA TESSERA FIGC "PICCOLI AMICI"**

I bambini/e della categoria "Piccoli Amici" che hanno la "Tessera FIGC" (cartellino bianco) emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l'immediata revoca presentando **allo "Sportello Unico"** emittente una richiesta scritta utilizzando l'apposito modello

Roma 23/07/2015

IL SEGRETARIO  
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE  
VitoTisci